

Risoluzione n.118254 del 21.6.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Quesito in materia di requisiti professionali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in caso di società

Codesto Comune chiede di conoscere se una società di capitali o di persone possa essere titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande anche con riferimento all'abrogazione dell'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 da parte dell'articolo 71, comma 7, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

A tal riguardo la scrivente Direzione non può che rispondere affermativamente non sussistendo alcun divieto in tal senso nella vigente normativa di settore.

Ovviamente il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6 del citato decreto, per quanto riguarda l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in assenza del richiamo espresso quale quello contenuto nel soppresso articolo 2 della legge n. 287 del 1991, in caso di società o di organismi collettivi resta in capo al legale rappresentante o suo delegato; in caso di ditta individuale l'obbligo del requisito professionale resta necessariamente in capo al titolare.

Quanto sopra considerato che il possesso del requisito professionale in discorso è presupposto necessario per presentare l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la presentazione, nei casi applicabili, della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA).

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)